

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-5922 del 13/11/2023 |
| Oggetto | DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. KVERNELAND GROUP RAVENNA SRL, CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE IN COMUNE DI RUSSI, VIA DE GASPERI, N.34. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2020-5079 del 23/10/2020. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2023-6151 del 13/11/2023 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna |
| Dirigente adottante | Ermanno Errani |

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **KVERNELAND GROUP RAVENNA SRL**, CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE IN COMUNE DI RUSSI, VIA DE GASPERI, N.34. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2020-5079 del 23/10/2020.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2020-5079 del 23/10/2023 a favore della Ditta Kverneland Group Ravenna srl (C.F./P.IVA 01055030397) con sede legale e attività di costruzione macchine agricole in Comune di Russi, Via de Gasperi, n.34, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi).

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Russi in data 10/07/2023 e acquisita da ARPAE SAC con PG 2023/119995 – pratica SinaDoc 26226/2023, dalla Ditta **Kverneland Group Ravenna srl** (C.F./part.IVA 01055030397) con sede legale e attività di costruzione macchine agricole in Comune di Russi, Via de Gasperi, n.34, per la modifica sostanziale dell'AUA sopra richiamata, a seguito della installazione di un nuovo punto di emissione (E45), della eliminazione di punti di emissione e della ridenominazione di alcuni punti di emissione; rimane invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **26226/2023**, emerge che:

- La Ditta Kverneland Group Ravenna srl ha presentato al SUAP del Comune di Russi 10/07/2023 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2020/5079;
- La modifica sostanziale prevede:
 - La installazione di una nuovo punto di saldatura (E45), la eliminazione dei punti di emissione (E4,E5,E6 – bruciatori forni di essiccazione) nonché dei bruciatori ad essi afferenti e sostituzione con bruciatori in vena d'aria convogliati ai punti di emissione E9, E10 ed 12 (senza variazione di portata di questi ultimi); lo spostamento della emissione E22 e la ridenominazione dei punti E1, E2, E26. Per questo ultimo punto di emissione E26, viene aggiornata anche la portata, la sezione e l'altezza del camini;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 10/07/2023 (PG 2023/119995);
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda e non sussisteva, da parte di ARPAE SAC, la necessità di integrare la documentazione presentata (PG 2023/124866);

VISTA la richiesta di integrazioni formulata dal Servizio Territoriale ARPAE in merito alla matrice “emissioni in atmosfera”, inviata alla Ditta dal SUAP con PG.2023/149734 del 04/09/2023;

VISTE le integrazioni presentate dalla Ditta e acquisite da ARPAE SAC con PG. 2023/168139 del 04/10/2023;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo è stata acquisita la Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per le emissioni in atmosfera (PG 2023/188451 del 07/11/2023), necessaria e vincolante ai fini dell'adozione della presente modifica sostanziale di AUA;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VERIFICATO che l'azienda ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 25/07/2023;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA, per modifica sostanziale, a favore della Ditta Kverneland Group Ravenna srl nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di costruzione macchine agricole sita in comune di Russi, Via De Gasperi, n.34 e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della Ditta **Kverneland Group Ravenna srl** (C.F./P.IVA 01055030397) con sede legale e attività di costruzione macchine agricole in Comune di Russi, Via de Gasperi, n.34, **per modifica sostanziale dell'AUA di cui alla Determina Dirigenziale n. 2020-5079 del 23/10/2020**, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA sostituisce la precedente adottata da ARPAE SAC con la **Determina Dirigenziale n.2020/5079 del 23/10/2020 sopra richiamata;**
3. DI DARE altresì atto che la presente AUA ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC – Modifica -;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale - Invariata;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- 4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".
- 4.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Russi e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- L'azienda svolge attività costruzione e commercializzazione di macchine agricole in Comune di Russi, Via de Gasperi, n.34. Detta attività si articola nelle seguenti fasi:
 - taglio, piegatura lamiera e saldatura;
 - fosfosgrassaggio/fosfodecapaggio;
 - verniciatura a liquido e a polvere;
 - assemblaggio e ritocco finale;
- L'istanza di modifica sostanziale prevede:
 - Installazione di un nuovo punto di emissione (E45) derivante da un nuovo robot di saldatura;
 - Cambio di denominazione per i punti E1 ed E2: l'emissione E1 assumerà la denominazione "Bruciatore stadio fosfosgrassaggio/fosfodecapaggio" mentre l'emissione E2 assumerà la denominazione "Bruciatore della fosfatazione";
 - Spostamento E22;
 - Cambio denominazione ed aumento di portata E26: che assumerà la denominazione Aspirazione robot di saldatura YASKAWA 3 e portata pari a 7.000 Nmc/h;
 - Dismissione punti di emissione E4, E5 ed E6 nonché dei bruciatori ad essi afferenti e sostituzione con bruciatori in vena d'aria convogliati ai punti di emissione E9, E10 ed E12 (senza variazione di portata di questi ultimi);
 - Si prende atto di quanto dichiarato in merito all'impiego delle sostanze pericolose, di cui all'art. 271 comma 7 bis D.Lgs. 152/06 ed alla Determinazione Regionale E.R. n.14471 del 30/07/2021, e di quanto dichiarato in merito all'impossibilità di sostituire i prodotti attualmente in uso.
 - Si prende altresì atto della decisione assunta in merito all'installazione di sistemi di contenimento sull'emissione E45 - Aspirazione robot di saldatura YASKAWA 4. L'emissione avrà portata pari a 5.700 Nmc/h, altezza pari a 11,5 m e sezione 0,196 mq. Il funzionamento è previsto in 8 h/giorno. I limiti proposti appaiono congruenti con quanto previsto dalla DGA 4606/99 RER Punto 4.13.20.
 - Relativamente all'installazione di n.3 nuovi bruciatori a metano in vena d'aria (in sostituzione degli esistenti afferenti alle emissioni E4, E5, ed E6) l'azienda conferma che questi recapiteranno nelle emissioni E9, E10 ed E12, senza che si rendano necessarie variazioni di portata di queste ultime; riguardo ai nuovi bruciatori, due avranno potenzialità pari a 350 kWt ed uno pari a 450 kWt.

In merito ai chiarimenti presentati dalla Ditta per il Piano Gestione Solventi si prende atto delle correzioni apportate e si ribadisce che le operazioni di pulizia debbano essere considerate parte integrante del processo stesso.

Nello stabilimento sono presenti emissioni afferenti ad impianti termici ad uso civile, alimentati a metano. Tali emissioni vengono di seguito elencate:

- ➔ Emissione E16 – Caldaia ad uso civile;
- ➔ Emissione E17 – Caldaia ad uso civile;
- ➔ Emissione E28 – Caldaia ad uso civile;
- ➔ Emissione E29 – Caldaia ad uso civile;
- ➔ Emissione E30 – Caldaia ad uso civile;
- ➔ Emissione E31 – Caldaia ad uso civile;
- ➔ Emissione E32 – Caldaia ad uso civile;
- ➔ Emissione E37 – Caldaia ad uso civile;

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E1 – BRUCIATORE STADIO FOSFOSGRASSAGGIO/FOSFODECAPAGGIO**

| | | |
|-----------------|-----|-------|
| Portata massima | 900 | Nmc/h |
| Altezza minima | 11 | m |
| Durata | 8 | h/g |
| Temperatura | 200 | °C |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|---------|-----|--------|
| Polveri | 5 | mg/Nmc |
| NOx | 350 | mg/Nmc |
| SOx | 35 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE E2 – BRUCIATORE STADIO FOSFATAZIONE

| | | |
|-----------------|------|-------|
| Portata massima | 1200 | Nmc/h |
| Altezza minima | 11 | m |
| Durata | 8 | h/g |
| Temperatura | 200 | °C |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---------|-----|--------|
| Polveri | 5 | mg/Nmc |
| NOx | 350 | mg/Nmc |
| SOx | 35 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE E3 – BRUCIATORE FORNO ASCIUGATURA

| | | |
|-----------------|-----|-------|
| Portata massima | 900 | Nmc/h |
| Altezza minima | 11 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---------|-----|--------|
| Polveri | 5 | mg/Nmc |
| NOx | 350 | mg/Nmc |
| SOx | 35 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE E7 – ASPIRAZIONE INGRESSO TRATTAMENTO

| | | |
|-----------------|------|-------|
| Portata massima | 8500 | Nmc/h |
| Altezza minima | 11 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|-----------------------|----|--------|
| Polveri | 30 | mg/Nmc |
| Tensioattivi anionici | 10 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE E8 – ASPIRAZIONE USCITA TRATTAMENTO

| | | |
|-----------------|------|-------|
| Portata massima | 5300 | Nmc/h |
| Altezza minima | 11 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|-----------------------|----|--------|
| Polveri | 30 | mg/Nmc |
| Tensioattivi anionici | 10 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE E9 – ASPIRAZIONE FORNO POLIMERIZZAZIONE

| | | |
|-----------------|------|-------|
| Portata massima | 2000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 11 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|-----------------------------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
| Sostanze Organiche Volatili | 50 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE E10 – ASPIRAZIONE FORNO POLIMERIZZAZIONE

| | | |
|-----------------|------|-------|
| Portata massima | 2000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 11 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|-----------------------------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
| Sostanze Organiche Volatili | 50 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE E11 – ASCIUGATURA

| | | |
|-----------------|-----|-------|
| Portata massima | 800 | Nmc/h |
| Altezza minima | 11 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---------|-----|--------|
| Polveri | 5 | mg/Nmc |
| NOx | 350 | mg/Nmc |
| SOx | 35 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE E12 – ESSICCAZIONE

| | | |
|-----------------|-----|-------|
| Portata massima | 800 | Nmc/h |
| Altezza minima | 11 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---------|-----|--------|
| Polveri | 5 | mg/Nmc |
| NOx | 350 | mg/Nmc |
| SOx | 35 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE E15 – CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 24000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 11 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---------|---|--------|
| Polveri | 5 | mg/Nmc |
|---------|---|--------|

PUNTO DI EMISSIONE E22 – TAGLIO AL LASER TRUMF – F.T. - SPOSTATO -

| | | |
|-----------------|------|-------|
| Portata massima | 2500 | Nmc/h |
| Altezza minima | 11 | m |
| Durata | 16 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

PUNTO DI EMISSIONE E25 – TAGLIO LAMIERE AL LASER - F.T.-

| | | |
|-----------------|------|-------|
| Portata massima | 3000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 10 | m |
| Durata | 16 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

PUNTO DI EMISSIONE E26 – ASPIRAZIONE ROBOT DI SALDATURA YASKAWA 3 – MODIFICA

| | | |
|-----------------|------|-------|
| Portata massima | 7000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 11,5 | m |
| Durata | 16 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

PUNTO DI EMISSIONE E27 – ASPIRAZIONE SALDATURA MANUALE – F.T.-

| | | |
|-----------------|------|-------|
| Portata massima | 2500 | Nmc/h |
| Altezza minima | 7 | m |
| Durata | 4 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

PUNTO DI EMISSIONE E33 – ASPIRAZIONE ROBOT DI SALDATURA 5

| | | |
|-----------------|------|-------|
| Portata massima | 6000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 10 | m |
| Durata | 16 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

PUNTO DI EMISSIONE E36 – SABBIATRICE -

| | | |
|-----------------|------|-------|
| Portata massima | 7200 | Nmc/h |
| Altezza minima | 11 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

PUNTO DI EMISSIONE E38 – SALDATURA/SMERIGLIATURA - F.T. -

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 12000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 11 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

PUNTO DI EMISSIONE E39 – ASPIRAZIONE VERNICIATURA A LIQUIDO – C.A. + pareti filtranti

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 68000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 12,4 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|-----------------------------|----|--------|
| Polveri | 3 | mg/Nmc |
| Sostanze Organiche Volatili | 50 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE E40 – ASPIRAZIONE PRETRATTAMENTO VERNICIATURA LIQUIDO -

| | | |
|-----------------|------|-------|
| Portata massima | 2000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 7,3 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---------------------------|---|--------|
| Fosfati - PO ₄ | 5 | mg/Nmc |
|---------------------------|---|--------|

PUNTO DI EMISSIONE E41 – BRUCIATORE PRETRATTAMENTO VERNICIATURA A LIQUIDO -

| | | |
|-----------------|------|-------|
| Portata massima | 1500 | Nmc/h |
| Altezza minima | 7,6 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|-----------------|-----|--------|
| Polveri | 5 | mg/Nmc |
| NO _x | 350 | mg/Nmc |
| SO _x | 35 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE E42 – BRUCIATORE PRETRATTAMENTO VERNICIATURA A LIQUIDO -

| | | |
|-----------------|------|-------|
| Portata massima | 1500 | Nmc/h |
| Altezza minima | 7,6 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|-----------------|-----|--------|
| Polveri | 5 | mg/Nmc |
| NO _x | 350 | mg/Nmc |
| SO _x | 35 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE E43 – SALDATURA MANUALE -

| | | |
|-----------------|------|-------|
| Portata massima | 6500 | Nmc/h |
| Altezza minima | 7,5 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

PUNTO DI EMISSIONE E44 – ASPIRAZIONE VERNICIATURA A POLVERE

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 22000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 11 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---------|---|--------|
| Polveri | 5 | mg/Nmc |
|---------|---|--------|

PUNTO DI EMISSIONE E45 – ASPIRAZIONE ROBOT DI SALDATURA YASKAWA 4 – NUOVO -

| | | |
|-----------------|------|-------|
| Portata massima | 5700 | Nmc/h |
| Altezza minima | 11,5 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

Prescrizioni :

- 1. Per i punti di emissione indicati con E9, E10, E12, E26 ed E45 , dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli analitici su tali emissioni a partire dalla data fissata per la messa a regime e per un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere trasmessi al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna.**
- 2. La Ditta è tenuta a presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, il Piano di Gestione dei Solventi che dovrà contenere, oltre al calcolo dei solventi dichiarati nel Piano di Gestione allegato alla domanda di modifica sostanziale di AUA, anche il solvente recuperato dal processo produttivo impiegato per la pulizia di macchinari ed attrezzature. Nel Piano di Gestione dei Solventi che dovrà essere presentato, la Ditta dovrà inoltre chiarire/indicare se le SOV contenute nelle emissioni convogliate, derivano da autocontrolli analitici ovvero da stime.**
- 3. Si prende atto inoltre di quanto dichiarato in merito all'impiego delle sostanze pericolose, di cui all'art. 271 comma 7 bis D.Lgs. 152/06 ed alla Determinazione Regionale E.R. n.14471 del 30/07/2021, e di quanto dichiarato in merito all'impossibilità di sostituire i prodotti attualmente in uso.**
- 4. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.**
- 5. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.**
- 6. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.**

| Parametro/Inquinante | Metodi di misura |
|--|--|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008 |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O2) | UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.) |
| Anidride Carbonica (CO2) | ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc) |
| Umidità – Vapore acqueo (H2O) | UNI EN 14790:2017 (*) |

| | |
|---|--|
| | |
| Polveri totali (PTS) o materiale particulare | UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3) |
| Polveri PM10 e/o PM2,5 (determinazione della concentrazione in massa) | UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A |
| Silice libera cristallina (SiO2) | UNI 11768:2020 |
| Fibre di amianto | UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A) |
| Sostanze alcaline | Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401 |
| Nebbie d'olio | Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011 |
| Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.) | UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29 |
| Cromo VI | Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61 |
| Mercurio Totale (Hg) | UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico) |
| Monossido di Carbonio (CO) | UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.) |
| Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2 | UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) |
| Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2 | UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) |
| Protossido di Azoto (N2O) | UNI EN ISO 21258:2010 |
| Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl | UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) |
| Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF | ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2) |
| Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO3) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr | ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico) |
| Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4 | Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico) |
| Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H3PO4 | Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1 |
| Acido Cianidrico e cianuri inorganici | US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; |

| | |
|---|--|
| (espressi come HCN) | NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2) |
| Acido Solfidrico (H ₂ S) | US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007 |
| Ammoniaca | US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984 |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) | UNI EN 12619:2013(*) |
| Metano (CH ₄) | UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011 |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano | UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010 |
| Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti) | UNI CEN/TS 13649:2015 (*) |
| Benzene | UNI CEN/TS 13649:2015 |
| Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF) | UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*) |
| Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB) | UNI EN 1948-4:2014 (*) |
| Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) | ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35) |
| Ammine alifatiche | NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020) |
| Ammine aromatiche | NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 3510C+8270E |
| Aldeidi | CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A |
| Formaldeide | US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*) |
| Fenoli | Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**); |
| Acidi Organici | NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270 |
| Ftalati | OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020 |
| Isocianati | US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**); |
| Glicoli | Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999 |
| Cloruro di vinile (cloroetene) | UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106 |
| Ozono (come Ossidanti Totali in aria) | OSHA ID-214 (**) |

| | |
|---|---|
| Ossido di etilene | UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**) |
| Furfurolo, furfurale, aldeide furanica | UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A |
| Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3) | UNI EN 13725:2004 |
| Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni | UNI EN 14181:2015 |
| (*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni | |

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

6. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- le **diffornità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

8. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

9. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante

scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

| | |
|----------------------|---|
| Quota > 5 m e < 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota >15 m | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

10. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

11. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione , se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

12. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e smi gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.

13. Le eventuali operazioni accessorie di preparazione/rifinitura da cui si sviluppano polveri secche (ad esempio: molatura), devono essere effettuate con l'ausilio di idonei dispositivi, anche mobili, in grado di captare e abbattere le emissioni che si generano;

14. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime del nuovo punto di emissione **E45 il 31/03/2024**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1); entro tale data deve essere comunicata anche l'attivazione delle emissioni E9,E10,E12, E26.

15. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati, con la esclusione dei punti afferenti ai seguenti impianti:**

- impianti termici ad uso civile (E16,E17,E28,E29,E30,E31,E32,E37);
- bruciatori a servizio delle attività di sgrassaggio, fosfosgrassaggio e verniciatura (E1,E2,E3,E9, E10, E12,E41,E42).

16. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- le manutenzioni ordinarie e straordinarie che dovranno essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati e le eventuali anomalie degli stessi, **con frequenza almeno annuale;**
- le manutenzioni da effettuare su tutti gli impianti termici (sia ad uso civile che ad uso produttivo), **con frequenza almeno annuale. Per gli impianti termici ad uso civile, l'annotazione può essere effettuata sul Libretto d'Impianto.**

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

(art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

Condizioni

Lo stabilimento è dotato di rete fognaria separata (rete bianca e rete nera). La rete nera raccoglie le acque reflue industriali e le acque reflue domestiche derivanti dallo stabilimento e recapita in rete fognaria pubblica collegata a depurazione, mentre la rete bianca raccoglie le acque meteoriche di stabilimento e recapita in acque superficiali (Canala dei Canali). La ditta in merito alle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dichiara di non ricadere nel campo di applicazione della DGR 286/2005.

Le acque reflue industriali si originano da:

1) **tunnel di pretrattamento** dove i semilavorati (lamiere, profilati, angolari, ecc.) subiscono un trattamento di pulizia prima di essere sottoposti a verniciatura; le fasi del processo che avvengono all'interno del tunnel di pretrattamento, portano alla formazione di reflui che sono sottoposti, prima del loro scarico in rete fognaria pubblica, a trattamento di depurazione aziendale e precisamente:

- i reflui "concentrati", costituiti dai bagni esausti di lavorazione, provenienti dalle linee di sgrassatura, fosfodecapaggio e passivazione, sono inviati nel pozzetto di sollevamento dei concentrati e sono stoccati separatamente in due serbatoi distinti, a seconda della loro natura chimica (acida o alcalina) e successivamente inviati a trattamento. Nella linea dei concentrati adducono anche le acque reflue provenienti dal controlavaggio dei filtri dell'impianto di demineralizzazione;
- i reflui da risciacqui e lavaggi, a mezzo di tubazioni di troppo pieno, sono convogliati in un pozzetto di sollevamento e successivamente inviati a trattamento;
- l'impianto di depurazione aziendale è del tipo chimico-fisico, dove avvengono i seguenti processi:
 - acidificazione e coagulazione
 - neutralizzazione
 - flocculazione
 - chiarificazione
 - sedimentazione
 - controllo finale del pH
 - filtrazione in due colonne (quarzite e carboni attivi)
 - addensamento e compattamento dei fanghi.

a valle dell'impianto di trattamento sopra descritto è stato individuato il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue industriali derivanti dal processo produttivo;

- le acque reflue industriali derivanti dal processo produttivo sono scaricate in rete fognaria pubblica collegata a depurazione, previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento;
- dai Rapporti di Prova presentati dalla ditta e relativi alle annualità dal 2013 al 2018, si evidenzia il rispetto dei valori limite stabiliti dalla Tab.2 del "Regolamento per il Servizio di fognatura e per gli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in fognatura" del Comune di Russi, relativamente alla qualità delle acque reflue industriali derivanti dal processo produttivo. In merito alla presenza delle sostanze pericolose presenti in concentrazioni superiori ai limiti di rivelabilità delle metodiche analitiche vigenti, si rileva la presenza di Rame e Zinco;
- lo scarico in rete fognaria pubblica delle acque reflue industriali derivanti dal processo produttivo è da classificarsi scarico di acque reflue industriali contenente le sostanze pericolose in quanto i parametri Rame e Zinco sono individuati come sostanze pericolose nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e sono presenti in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;

2) **impianto di lavaggio manuale** dei componenti metallici e dei telai delle macchine agricole nuove (di nuova realizzazione);

- il lavaggio viene svolto manualmente al di sopra di una piazzola dedicata;
- le acque reflue industriali prodotte dall'attività di lavaggio sono avviate ad un impianto di depurazione della ditta Depur Padana Acque mod ECOBIOX – Serie C costituito da una sezione di sedimentazione, disoleazione, bio-ossidazione;

- le acque reflue industriali derivanti dal lavaggio, dopo il trattamento di depurazione sopra descritto, sono scaricate in rete fognaria pubblica nera collegata a depurazione, previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelievamento;
- il pozzetto ufficiale di prelievamento delle acque reflue industriali è stato identificato nel pozzetto posto immediatamente a valle della sezione di bio-ossidazione;
- onde prevenire il sovraccarico idraulico della rete fognaria nera in caso di eventi meteorici, l'area di lavaggio verrà coperta attraverso l'installazione di un copri-scopri con telo plastico e struttura mobile retrattile.

La planimetria della rete fognaria Tavola 1 del Settembre 2018 e la Tavola 2 del Settembre 2018, ove sono indicati i pozzetti ufficiali di campionamento delle acque reflue industriali, viene allegata quale parte integrante dell'AUA. La Planimetria deve essere tenuta in stabilimento a disposizione degli organi di vigilanza.

Prescrizioni:

- lo scarico delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose derivanti dal processo produttivo e delle acque reflue industriali derivanti dal lavaggio, nei rispettivi pozzetti ufficiali di prelievamento, dovranno essere conformi ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 2 del "Regolamento per il servizio di fognatura" del Comune di Russi;
- dovrà essere eseguito, **con cadenza almeno annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose derivanti dal processo produttivo e delle acque reflue industriali derivanti dal lavaggio, che attestino la conformità alla Tabella 2 del "Regolamento per il servizio di fognatura" del Comune di Russi. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale al Comune di Russi e ad APA – Area Est – Servizio Territoriale di Ravenna. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti : pH, BOD5, COD, SST, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Idrocarburi Totali, Fostoro Totale, Tensioattivi Totali, Ferro, Rame, Zinco, Piombo, Cadmio, Nichel, Idrocarburi Totali. E' necessario che le metodiche analitiche utilizzate dalle strutture laboratoristiche, in relazione alle sostanze pericolose, raggiungano i limiti di rilevabilità strumentale riportati nell'apposita tabella sottoriportata;
- dovrà essere effettuata periodica manutenzione agli impianti di trattamento delle acque reflue industriali, al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza dalla parte IV del DLgs 152/06 smi;
- nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto dal quale si originano le acque reflue industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Russi e ad APA – Area Est – Servizio Territoriale di Ravenna;
- i pozzetti ufficiali di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 smi, dovranno essere mantenuti sempre accessibili agli organi di vigilanza e dovranno essere posizionati e mantenuti in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. La Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelievamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.

Di seguito si indicano i limiti di rivelabilità in relazione ad ogni singolo parametro:

| Parametro | Limite di rilevabilità (mg/l) |
|--------------------|--------------------------------------|
| Idrocarburi Totali | 0.05 mg/l |
| Piombo | 0.02 mg/l |
| Nichel | 0.01 mg/l |
| Rame | 0.01 mg/l |

| | |
|--------|------------|
| Zinco | 0.02 mg/l |
| Cadmio | 0,001 mg/l |

- Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: acque trattate di verniciatura a polvere (scarico esistente) e lavaggio manuale;
- Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera. A tale proposito la Ditta deve mantenere sempre in efficienza una struttura Copri-Scopri per la protezione dell'area di lavaggio pezzi, dalle acque meteoriche;
- devono essere presenti e in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone "firenze"** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **dissabbiatore, disoleatore e impianto bio ossidazione** (sulla linea di scarico delle acque reflue lavaggio pezzi);
 - **depuratore per le soluzioni concentrate;**
 - **pozzetti di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue del depuratore soluzioni concentrate e lavaggio pezzi) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo;
- le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- HERA SPA può in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
- e' fatto obbligo dare immediata comunicazione al Comune di Russi, al Servizio Territoriale ARPAE e a HERA SPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- HERA SPA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata per il quale deve essere richiesta a HERA SPA la piomatura; annualmente entro il 31 gennaio, deve essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.